

Civile Ord. Sez. 3 Num. 4232 Anno 2023

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO

Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

Data pubblicazione: 10/02/2023

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35419/2019 R.G. proposto da:

.....

- *ricorrente* -

contro

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - n. 210/2019, pubblicata in data 15 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16

2023
2265

C

dicembre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

Fatti di causa

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha proposto appello avverso la sentenza n. 1752/2016 emessa dal Tribunale di Taranto, con la quale, in accoglimento della domanda subordinata avanzata dal Comune di _____, era stato dichiarato estinto per prescrizione il credito di euro 42.450,96, oltre interessi, derivante da contratto di mutuo originariamente acceso con l'Inpdap.

2. La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – respingendo la domanda di accertamento negativo proposta dal Comune di _____ e accogliendo quella riconvenzionale avanzata dall'Inpdap, ha condannato l'Ente locale al pagamento della complessiva somma di euro 42.450,98, oltre interessi, dalla scadenza delle singole rate di ammortamento.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno osservato, facendo espresso riferimento all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che nel contratto di mutuo la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata iniziava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, configurando il pagamento dei singoli ratei un'obbligazione unica e non determinando la rateizzazione in più versamenti periodici il frazionamento in distinti rapporti obbligatori. Hanno poi rilevato che l'Inpdap aveva interrotto la prescrizione con note del 31 marzo 1995, n. 125217 e del 19 agosto 1999, n. 125248, nonché, dopo la scadenza del piano di ammortamento, del 30 ottobre 2006, n. 9691, del 9 gennaio 2009, n. 16765 e del 1° marzo 2010, n. 18555, cosicché il credito non poteva ritenersi prescritto, specificando che nella nota contabile di «accertamento morosità» n. 18555 del 1° marzo 2010, l'Ente previdenziale aveva quantificato in euro

42.450,98 l'importo dovuto alla data del 31 dicembre 1999.

3. Avverso la suddetta decisione il Comune di _____ ricorre per cassazione, con tre motivi.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente deduce che la Corte territoriale, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dall'Ente mutuante, ha violato l'art. 2935 cod. civ., che fa decorrere il termine prescrizione «dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», e sostiene che, nel caso di specie, il diritto al rimborso dei ratei del mutuo, scaduti negli anni 1981, 1982 e 1983, ben avrebbe potuto essere fatto valere sin dalla data della relativa scadenza, senza dover attendere la scadenza dell'ultima rata del mutuo. A supporto di tale tesi difensiva evidenzia che, sebbene sia stata prevista la scadenza integrale del pagamento dell'ultima rata del mutuo al 31 dicembre 1999, l'Inpdap aveva già diffidato il Comune al pagamento delle rate scadute relative all'anno 1983 con nota prot. 125217 in data 31 marzo 1995 e con nota prot. 12548 in data 19 agosto 1999, senza attendere la scadenza dell'ultima rata di mutuo.

Aggiunge che la regola prevista dall'art. 2935 cod. civ. prescinde dalla natura delle obbligazioni e si incentra esclusivamente sulla circostanza che il diritto (alla prestazione) possa essere o meno azionato, facendo decorrere il termine prescrizione dal momento in

e

cui tale diritto può essere validamente esercitato, a nulla rilevando che si tratti di un'obbligazione unica o periodica. Risultando accertato e non contestato, con riguardo ai ratei del mutuo scaduti negli anni dal 1981 al 1983, che le diffide di pagamento erano tutte intervenute con ritardo, ben oltre il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla loro scadenza ed esigibilità, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata deve essere riformata sia nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione «dall'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, cioè dal 31.12.1999», sia nella parte in cui non ha considerato l'inefficacia, quale atto interruttivo, della nota ministeriale del 19 ottobre 1992.

Facendo rilevare che l'orientamento giurisprudenziale sulla questione prospettata non è univoco, chiede la rimessione della stessa alle Sezioni Unite.

2. Con il secondo motivo, censurando la decisione impugnata per violazione ed errata applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod. proc. civ., il Comune ricorrente lamenta che i giudici d'appello hanno ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione, non soltanto al debito derivante dal rimborso delle rate del mutuo, ma anche a quello relativo al pagamento degli interessi (compensativi e moratori) previsti nello stesso contratto. Evidenzia, al riguardo, che se, da un lato, nel contratto di mutuo non è insita la periodicità della prestazione, prevista dal citato art. 2948 cod. civ., dall'altro la stessa disposizione normativa distingue al n. 4 «gli interessi» da «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», facendo in tal modo intendere che il debito per interessi non richiede, ai fini dell'applicabilità della norma sul termine breve di prescrizione, che l'obbligazione da cui dipende sia periodica, poiché, una volta sorto e maturato, acquista una propria autonomia, anche se non deriva da un'obbligazione che deve essere adempiuta

e

«periodicamente ad anno o in termini più brevi». Sostiene, pertanto, che del tutto correttamente, il giudice di primo grado aveva ritenuto estinto per prescrizione il debito per interessi, dopo aver accertato – sempre escludendo che fosse stata provata la trasmissione al debitore della nota ministeriale in data 19 ottobre 1992 – che potessero avere valore interruttivo soltanto le note del 31 marzo 1995 e del 19 agosto 1999, rispetto alle quali le successive diffide del 30 ottobre 2006, del 9 novembre 2009 e del 1° marzo 2010 risultavano tardive, perché intervenute oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dal richiamato art. 2948, n. 4, cod. civ.

3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 167, secondo comma, cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ.

Segnatamente, sottolinea che l'Inpdap non aveva mai precisato per quali ragioni ed a quali titoli fosse dovuta dal Comune la somma complessiva di euro 42.450,98 richiesta con la nota contabile del 1° marzo 2010 ed oggetto della domanda riconvenzionale. Prima della proposizione della domanda giudiziale di primo grado, l'Inpdap, con nota del 19 agosto 1999, aveva richiesto al Comune il pagamento della complessiva somma di lire 343.392.296; con successiva nota del 30 ottobre 2006, aveva ridotto la somma totale pretesa ad euro 107.031,05 e, con avviso del 9 novembre 2009, aveva nuovamente rettificato le proprie richieste, pretendendo la somma di euro 103.083,49; infine, con avviso del 1° marzo 2010, aveva ulteriormente ridotto il presunto credito alla somma di euro 42.450,98. L'Inpdap non aveva, quindi, precisato con sufficiente certezza «l'oggetto ed il titolo della domanda riconvenzionale» ed il giudice, non avendo assegnato un termine perentorio per integrarla, aveva violato l'art. 112 cod. proc. civ., poiché, in mancanza dell'esatta delimitazione della domanda riconvenzionale, non era

te

possibile rispettare l'obbligo di contenere la pronuncia entro i limiti della domanda stessa.

4. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati e non meritano accoglimento.

4.1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).

Si è, in particolare, spiegato: «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero» (Cass., n. 2301/04, cit.).

4.2. L'obbligazione di restituzione del *tantundem eiusdem generis*,

gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente; in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre – come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L, 11/01/1988, n. 108) – bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.

Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.

Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915).

Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse

e

siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la *causa debendi* sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546).

4.3. Non discostandosi da siffatti principi la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile al contratto di mutuo di cui si discute il termine prescrizione decennale, «con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, cioè dal 31.12.1999» e non operante, con riguardo agli interessi, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. proc. civ., il che impone di escludere i vizi di violazione di legge denunciati.

Con il primo motivo la parte ricorrente, con un diverso profilo di censura, sostiene pure che, anche ammettendo il decorso della prescrizione dalla scadenza dell'ammortamento, ossia dalla data in cui il mutuo doveva essere estinto, cioè dal 31 dicembre 1999, comunque il termine decennale non sarebbe stato interrotto per i ratei del 1981 e del 1982, perché il primo atto valido di sollecito sarebbe stato per essi quello del 1° marzo 2010.

Anche sotto tale profilo va esclusa la fondatezza della doglianza.

La sentenza impugnata ha fatto riferimento all'efficacia interruttiva delle note del 30 ottobre 2006, del 9 gennaio 2009, n. 16756 e quindi del 1° marzo 2010. A fronte di tale ricostruzione la censura non contiene alcuna attività illustrativa volta ad evidenziare che le due note del 2006 (alla quale fa, peraltro, riferimento nel settimo rigo della pag. 17, ma a proposito delle rate del 1983) non si riferivano alle rate del 1981-1983. In particolare, la generica

deduzione del contenuto della c.t.u. riprodotto a pag. 16, ultime cinque righe, là dove si dice – da parte del c.t.u. – che il pagamento venne sollecitato per la prima volta solo da quello che viene definito «accertamento di morosità dell'1/3/2010» e che «in tutte le precedenti missive, infatti, le rate scadenti negli anni 1981 e 1982 non risultano nell'elenco delle rate non versate», non risulta chiara ed adeguatamente esplicitata, poiché non è dato sapere se tali precedenti missive debbano comprendere quelle che la sentenza impugnata definisce «note» del 20 ottobre 2006 e del 9 gennaio 2009.

La censura, per come esposta, risulta, dunque, inidonea per mancanza di chiarezza a criticare validamente la sentenza impugnata.

Inoltre, ove pure le dette note si identificassero con quelle missive, la censura stessa denuncierebbe un profilo revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., giacché evidenzerebbe che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato un fatto – il riferimento delle note ai ratei del 1981 e 1982 – non esistente nei due documenti.

4.4. Ne segue che il diritto azionato non può ritenersi prescritto, risultando acclarato, dai giudici di merito, che l'Inpdap ha più volte sollecitato il pagamento delle rate scadute e degli interessi dovuti, in tal modo interrompendo il termine di prescrizione e dovendosi ritenere inammissibili, perché volte a riproporre questioni di fatto, riservate al giudice di merito e come tali non censurabili in questa sede, le deduzioni difensive con le quali il Comune ricorrente contrappone a tale accertamento che le «diffide di pagamento» sarebbero, invece, intervenute dopo la scadenza del termine di prescrizione decennale e che la nota ministeriale del 19 ottobre 1992 non avrebbe l'efficacia di atto interruttivo.

Non rinvenendosi, sulle questioni sollevate, pronunce di senso

6

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contrario nella giurisprudenza di legittimità, neppure si ravvisano i presupposti per la rimessione delle stesse alle Sezioni Unite di questa Corte.

5. Anche il terzo motivo deve essere rigettato.

La Corte d'appello ha ben evidenziato in motivazione che l'Ente previdenziale ha dapprima quantificato, con nota n. 18555 del 1° marzo 2010, il dovuto alla data di scadenza dell'ultima rata del mutuo ed ha poi spiegato domanda riconvenzionale, in primo grado, chiedendo proprio l'importo in precedenza calcolato, reiterando la medesima domanda in grado di appello.

Con la doglianza in esame il Comune ricorrente non si confronta con la *ratio decidendi* della pronuncia perché sostiene, in palese contrasto con quanto rilevato dai giudici di appello, per un verso, che l'Inpdap non avrebbe chiarito a quale titolo fosse dovuto l'importo di cui chiede il pagamento e, per un altro verso, che prima della introduzione del giudizio di primo grado, l'Istituto aveva, con distinte note, più volte rettificato l'importo dovuto, sino ad addivenire, con l'avviso n. 18555 del 1° marzo 2010, a ridurre il credito alla somma di euro 42.450,98, di cui soltanto euro 19.399,31 a titolo di interessi.

Laddove si evocano circostanze di fatto e si richiamano, a supporto della censura, documenti prodotti in giudizio, la censura non risulta rispettosa del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che esige che il ricorrente riporti, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto dei documenti su cui poggia il motivo di impugnazione e, comunque, di indicare in quale fase del processo gli stessi sono stati prodotti, specificando altresì se sono stati depositati unitamente al ricorso nel giudizio di legittimità; ciò al fine di porre questa Corte nella condizione di valutare la doglianza prospettata sulla base del solo ricorso e senza fare riferimento ad atti ad esso esterni.

b

In ogni caso, anche a voler prescindere dai superiori rilievi, la censura è comunque infondata, considerato che l'oggetto della domanda riconvenzionale, come accertato dai giudici di secondo grado, è stato esattamente precisato dall'Inpdap già nella comparsa di risposta depositata in primo grado, con la quale è stata avanzata, in via riconvenzionale, domanda di condanna del Comune al pagamento della somma di euro 42.450,98, poi reiterata con l'atto di appello. Non risultando l'oggetto della domanda riconvenzionale «omesso» o «assolutamente incerto», ipotesi dalle quali il secondo comma dell'art. 167 cod. proc. civ. fa discendere la nullità della medesima domanda e l'obbligo per il giudice di fissare un termine perentorio per la sua integrazione, non è ravvisabile né la violazione del richiamato art. 167 cod. proc. civ., né il vizio di extrapetizione, avendo il giudice del merito pronunciato entro i confini della domanda avanzata.

Invero, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (*petitum* e *causa petendi*) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (*petitum* immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (*petitum* mediato) (Cass., sez. 1, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., sez. 2, 21/03/2019, n. 8048), ipotesi non riscontrabili nel caso di specie.

6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva dell'Inps.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso
art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile il 16 dicembre 2022